

di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, come si evince dalla comunicazione del Ministero dell'Interno (prot. PR_LEUTG_Ingresso_0074729_20190701) datata 09.7.2019;

Visto il nulla-osta (prot. 0033522) di valutazione previsionale sull'inquinamento acustico rilasciato, in data 14.8.2019, dal Dirigente la Direzione Territorio e Qualità Urbana di questo Comune;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Legge sul procedimento amministrativo";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"

Visto il Piano di Tutela delle acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

Visto il D. Lgs. n. 159 del 06.9.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013;

Visto il Regolamento Regionale n. 26/13: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)";

A U T O R I Z Z A

la società "Level Project S.r.l.", con sede legale in Aradeo (Le) alla via Circonvallazione, 26 - Partita IVA 04522200759 - sig. CHIRIATTI Pasquale - c.f. CHR PQL 80E05 D862W - in atti meglio generalizzato, alle emissioni in atmosfera, previste nell'autorizzazione generale di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 ed allo scarico delle acque nere e tecnologiche oltre a quelle meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne, prodotte dal laboratorio artigianale di produzione mobili, sito in questo Comune - zona P.I.P. - distinto in catasto al Foglio 73, Particella 315, *nel rispetto e sotto la stretta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni contenute, rispettivamente, nell'atto determinativo (Protocollo Generale degli Atti di Determinazione n. 1004 del 26.6.2019 - C.R. 723) assunto dalla Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente - di adozione, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dell'Autorizzazione Unica Ambientale e nelle Autorizzazioni n. 19 f/g/s/2019 (prot. 4101) e n. 14a/m/G_S/2018 (prot. 4102) rilasciate entrambi, in data 09.7.2019, dall'A.S.I. - Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale - di Lecce relative allo scarico delle acque nere e tecnologiche e all'immissione delle acque meteoriche nelle rispettive fognature nere e pluviali consortili, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.*

L'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni, a decorrere dalla data di rilascio del presente titolo abilitativo, come previsto dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013, e si intende adottata salvo diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale. Pertanto il titolare della stessa assume la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi.

Il presente provvedimento viene consegnato alla società "Level Project S.r.l.", pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune - Sezione Trasparenza - ed inviato in copia, per quanto di competenza, ai seguenti soggetti:

- Provincia di Lecce - Servizio Ambiente;
- Arpa Puglia - D.a.p. di Lecce;
- ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione;
- A.S.I. - Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale - di Lecce;
- Comando Carabinieri di Lecce - Nucleo Operativo Ecologico;
- Polizia Provinciale di Lecce
- Servizio Ambiente di questo Comune.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Lecce, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente titolo abilitativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il presente provvedimento è rilasciato conformemente nei limiti della domanda presentata, dall'atto determinativo assunto dalla Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente, di adozione della relativa A.U.A., dalle autorizzazioni rilasciate dall'A.S.I. - Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale - di Lecce e dal nulla-osta del Dirigente la Direzione Territorio e Qualità Urbana di questo Comune.

Il presente provvedimento è composto da n. 3 fasciate, dal predetto atto determinativo, rilasciato dalla Provincia di Lecce, composto da n. 9 fasciate, dalle Autorizzazioni rilasciate dall'A.S.I. di Lecce, composte complessivamente da n. 4 fasciate e dal nulla-osta rilasciato dal Dirigente di questa Direzione, composto da una fasciata.

Fatte salve tutte le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

La sottoscritta, Responsabile del Procedimento, attesta che l'istruttoria affidatale è stata espletata nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.



Galatina, 22 agosto 2019



Il Collaboratore Istruttore
Sig. Massimo ANCORA



La Responsabile del Servizio
S.A. Sig.ra Salvatora MASCIULLO





PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

C. R. 723

Protocollo Generale degli
Atti di Determinazione n 1004 del 26/06/2019



OGGETTO: LEVEL PROJECT S.R.L. IMPIANTO DI PRODUZIONE MOBILI SITO IN GALATINA (LE), ZONA P.I.P.
ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 7 DEL D.P.R. N. 59 DEL 13.03.2013, SOSTITUTIVA DELL'AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 272, C. 2, DEL D. LGS. N. 152/2006.

IL DIRIGENTE


Vista la Deliberazione di C. P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;


Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021. Poiché alla data del 31 marzo 2019 non si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione, ai sensi dell'articolo 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, "è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.";

Premesso che:

- l'art. 19 del D. Lgs. 18.8.00, n. 267, prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";
- l'art. 42 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, recita: "i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura";

- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: "il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31";
- l'art. 124 del D. Lgs. n° 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ... omissis ... Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ...";
- l'art. 103 del D. Lgs. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: "... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, ... a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate, ...";
- l'art. 14, primo comma, del R. R. n. 26/2013 - Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., - attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l'art. 4 della L. R. n° 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. n° 152/06, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- l'art. 6 della L. R. n° 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti;
- l'art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
- il D. Lgs. 152/06, nella parte IV, relativa alla "gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati", artt. 214 e 216, disciplina, mediante procedure semplificate, le operazioni di recupero dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05.02.1998 e sue m. ed i. individua le attività di recupero realizzabili con procedure semplificate prevedendo tipologia, provenienza, caratteristiche dei rifiuti non pericolosi e processo, la cui conformità ne consente l'esercizio;
- il Decreto n. 350/98 del Ministero dell'Ambiente disciplina le norme per la determinazione dei diritti d'iscrizione, dovuti alla Provincia dalle imprese che effettuano l'attività di recupero di rifiuti, ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97, ora al Capo IV artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06;
- il comma 5 dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 stabilisce che la comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- l'art. 3, c. 1, del D. P. R. 13 marzo 2013, n. 59 Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), dispone che "Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;



- 
- la materia dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272, c. 2, del D. Lgs. n. 152/2006, era stata già disciplinata dalla Regione Puglia con la D. G. R. n. 1497 del 11/10/2002;
 - l'art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
 - l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
 - l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo D.P.R., l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
 - al paragrafo n° 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
 - l'art. 6 del DPR n. 59 del 13.03.2013, regola le modalità di richiesta di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che:

- il SUAP del Comune di Galatina, con nota acquisita al prot. n. 22381 del 20/05/2019, ha trasmesso alla Provincia, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'istanza di autorizzazione unica ambientale, sostitutiva dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) "autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"; lett. d), "autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", e lett. e), "comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447"; presentata dal sig. Pasquale Chiriatti, nato a Galatina il 05/05/1980, C.F. CHRPL80E05D862W, legale rappresentante della società LEVEL PROJECT S.r.l., P. IVA 04522200759, con sede legale in Aradeo, alla Via Circonvallazione n. 26, per il laboratorio artigianale di produzione mobili sito alla Zona P.I.P. di Galatina, distinto in catasto al foglio n. 73, p.lla 315;
- alla suddetta istanza era allegata la seguente documentazione:
 - 1) allegato n. 1 relazione tecnico-descrittiva dell'attività di produzione mobili con utilizzo materie prime inferiore a 2000 Kg/giorno **lett. e)**, Parte II, Allegato IV;
 - 2) allegato n. 2 relazione tecnico-descrittiva dell'attività di verniciatura con utilizzo materie prime inferiore a 50 Kg/giorno mobili **lett. f)**, Parte II, Allegato IV;
 - 3) allegato n. 3 relazione tecnico-descrittiva dell'attività di utilizzazione mastici e colle con utilizzo materie prime inferiore a 100 Kg/giorno **lett. p)**, Parte II, Allegato IV;
 - 4) allegato n. 4 relazione tecnico-descrittiva dell'attività di saldatura di oggetti metallici **lett. hh)**, Parte II, Allegato IV;
 - 5) scheda tecnica filtri a maniche di tessuto;
 - 6) scheda tecnica di cabina di verniciatura a velo d'acqua con filtri a cassetto;
 - 7) scheda tecnica filtro a cartucce jetclean DF per saldatura;
 - 8) schede di sicurezza materie prime per verniciatura e colle per bordatura;
 - 9) Planimetria generale dell'impianto con macchinari installati, linee di aspirazione e camini di espulsione;





10) dichiarazione dei quantitativi di materie prime utilizzati;

- **per quanto attiene il trattamento delle acque meteoriche**, atteso che l'attività non è compresa tra quelle dell'art. 8 Regolamento Regionale n. 23/2016, per cui non vi è l'obbligo di raccogliere e trattare separatamente quelle di prima pioggia, la società dichiara che ha ottenuto l'autorizzazione alla immissione nella rete fognaria separata gestita da ASI;
- **le acque reflue domestiche** dei servizi igienici, ai sensi dell'art. 124, c. 7, del D. Lgs. n. 152/2006, vengono scaricate nella rete di fognatura previa autorizzazione del gestore ASI;
- il processo di lavorazione, per la produzione di mobili, si compone delle fasi seguenti:

a) **taglio del legno** con mediante vari macchinari (troncatrice, calibratrice, pialla, squadratrice, sega a nastro), ognuno dei quali è collegato alla linea di aspirazione centralizzata, servita da filtro di abbattimento a maniche e dal camino di **emissione E1**;

b) **assemblaggio e applicazione bordo** (macchina bordatrice) **con utilizzo di sostanze collanti**, presso postazioni servite da aspirazione centralizzata, servita da filtro di abbattimento a maniche e dal camino di **emissione E1**;

c) **levigatura, carteggiatura del legno** presso postazioni servite da aspirazione centralizzata, servita da filtro di abbattimento a maniche e dal camino di **emissione E2**;


d) **assemblaggio di superfici di legno con lamine di rivestimento con utilizzo di colle mediante pressa a caldo**: la pressa è servita da una caldaia a legna, installata all'esterno dell'opificio, di potenza 25.000 kcal/h, cui è collegato il **camino E3**;

e) **verniciatura dei pezzi assemblati** presso cabina di verniciatura a velo d'acqua, munita di filtri a cassetto e collegata da linea di aspirazione al **camino E4**;

f) **essiccazione dei pezzi verniciati** in apposita cabina, adiacente a quella di verniciatura, munita di aspirazione mediante apposita canalizzazione, filtrazione con filtro a cartone e filtro a cartuccia di poliestere alluminato ed espulsione dal **camino E5**;

g) **saldatura di componenti in metallo**, con saldatura a filo MIG-MAG o con saldatrice inverter TIG, presso postazioni servite da gruppo filtrante carrellato, dotato di presa di aspirazione flessibile, filtro a cartuccia ed espulsione nell'ambiente di lavoro **da camino E6**;

- **il camino E3 non è soggetto ad autorizzazione**, né a controllo periodico delle emissioni, in quanto a servizio di impianto di combustione alimentato a biomasse di potenza inferiore a 1 MW di cui alla lettera bb) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006;
- **il camino E6 non è soggetto al controllo periodico delle emissioni**, in quanto a servizio di una attività di saldatura saltuaria, con consumo di materiale inferiore ai 20 kg/anno, la soglia massima al di sotto della quale è previsto l'esonero dai controlli periodici, ai sensi del punto 12 dei criteri di applicazione della D. G. R. n. 1497 del 11/10/2002, nonché dell'Allegato tecnico al D.P.R. n. 59/2013;
- **l'attività di utilizzo di mastici e colle, che convoglia le emissioni al camino E1, non è soggetta al controllo periodico delle emissioni**, in quanto il quantitativo giornaliero di colle utilizzate, inferiore a 10 Kg, è inferiore alla soglia massima al di sotto della quale è previsto l'esonero dai controlli periodici, ai sensi del punto 12 dei criteri di applicazione della D. G. R. n. 1497 del 11/10/2002, nonché dell'Allegato tecnico al D.P.R. n. 59/2013;



- tutti i camini soggetti al controllo periodico delle emissioni (E1, E2, E4, E5) sono accessibili e dotati di prese per il campionamento dei fumi corrispondenti alle normative tecniche di riferimento UNI 10169:2001, UNI EN 13284-1:2003, UNI EN15259:2008;
- la società è tenuta a rispettare i seguenti limiti di emissione, come indicato nelle schede tecniche allegate alla D. G. R. n. 1497/2002 e al D.P.R. n° 59/2013:

camino E1 taglio e assemblaggio:	polveri	10 mg/Nm ³
camino E2 levigatura e carteggiatura	polveri	10 mg/Nm ³
camino E4 verniciatura	polveri	3 mg/Nm ³
	C.O.T.	20 mg/Nm ³
camino E5 essiccazione	polveri	3 mg/Nm ³
	C.O.T.	20 mg/Nm ³

- il gestore dell'opificio ha l'obbligo di controllare analiticamente le emissioni dei suddetti camini sia all'avvio dell'attività, sia successivamente ogni due anni, e ha l'obbligo di trasmettere i referti analitici al Comune, alla Provincia e ad ARPA Puglia, così come disposto nell'allegato tecnico al D.P.R. n. 59/2013;
- qualora le analisi delle emissioni indichino un superamento dei suddetti limiti di emissione, il gestore farà installare, a monte dei camini interessati, filtri di abbattimento idonei a conseguire una efficace riduzione delle sostanze inquinanti;
- **il gestore non potrà utilizzare prodotti vernicianti, diluenti e collanti** contenenti Composti Organici Volatili classificati con le seguenti frasi di rischio:

H350, H340, H350i, H360F, H360D, H341;

Visti altresì:

- gli elaborati allegati all'istanza;
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in Materia Ambientale" e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- il Regolamento Regionale n. 26/13: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D. lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- la L. R. n. 17/2007;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- il D.P.R. 59/2013 del 13 marzo 2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013;

Tutto ciò premesso,

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento;

DETERMINA

- **Adottare ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 3, c. 1, lett. d):**

autorizzazione generale di cui all'articolo 272, c. 2, del D. Lgs. n° 152/2006

a favore della società LEVEL PROJECT S.r.l., P. IVA 04522200759, nella persona del legale rappresentante sig. Pasquale Chiriatti, nato a Galatina il 05/05/1980, C. F. CHRSQL80E05D862W, con sede legale in Aradeo, alla Via Circonvallazione n. 26, per il

laboratorio artigianale di produzione mobili sito alla Zona P.I.P. di Galatina, distinto in catasto al foglio n. 73, p.IIa 315, nel rispetto della seguenti condizioni e prescrizioni:

a) l'attività dovrà rispettare i seguenti valori limite per le emissioni in atmosfera:

camino E1 taglio e assemblaggio:	polveri	10 mg/Nm ³
camino E2 levigatura e carteggiatura	polveri	10 mg/Nm ³
camino E4 verniciatura	polveri	3 mg/Nm ³
	C.O.T.	20 mg/Nm ³
camino E5 essiccazione	polveri	3 mg/Nm ³
	C.O.T.	20 mg/Nm ³

b) i camini di emissione saranno accessibili in sicurezza e dotati di prese idonee al campionamento delle emissioni, secondo le prescrizioni delle norme UNI EN 10169:2001, 13284:2003 e 15259:2008;

c) i campionamenti e le analisi saranno effettuati secondo le metodiche seguenti:

polveri totali	UNI EN 13284-1:2017
C.O.T.	UNI EN 13526-2002;

d) ai risultati analitici saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n° 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;

e) la società farà eseguire da professionista iscritto all'ordine professionale dei chimici i campionamenti e le analisi dei fumi ai suddetti camini, per la prima volta entro quindici giorni dall'avvio dell'impianto, successivamente farà ripetere i campionamenti e le analisi dei fumi ogni due anni, trasmettendone i certificati di analisi al Comune di Galatina, ad ARPA Puglia e al Servizio Ambiente della Provincia;

f) la società comunicherà ad ARPA e alle autorità competenti, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui effettuerà gli autocontrolli delle emissioni;

g) qualora dalle suddette analisi periodiche delle emissioni si rilevi un superamento dei limiti di emissione, la società dovrà presentare all'autorità competente, ai fini della approvazione, secondo le procedure di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, un progetto di potenziamento dei sistemi di trattamento dei fumi, tale che possa riportare le concentrazioni delle sostanze chimiche emesse al di sotto di detti limiti;

h) la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D. G. R. n° 2613 del 28 dicembre 2009;

i) ogni qualvolta verrà introdotto un nuovo macchinario nel ciclo di lavorazione, la società farà eseguire da tecnico competente in acustica ambientale la valutazione di impatto acustico, con misure fonometriche effettuate nelle normali condizioni di esercizio e con il funzionamento di tutte le attrezzature, e ne trasmetterà gli esiti agli enti di cui sopra;

j) qualora fossero superati i limiti di rumorosità previsti per legge, la società farà predisporre apposito piano di risanamento acustico;

k) la società garantirà, in futuro, l'adeguamento dell'impianto alla migliore tecnologia che si renderà man mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili;

l) il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporterà l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui



all'articolo 279 del D. Lgs. n° 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;

m) per ogni modifica dell'attività dell'impianto il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013;

- l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 59/2013, **ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del titolo autorizzativo rilasciato dal SUAP** e si intende adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;

- la società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione unica ambientale il rinnovo dello stesso, inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del successivo c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;

- questa Autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione prima della sua scadenza se:

- le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
- è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;

- la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto.;

- notificare il presente atto al **SUAP del Comune di Galatina** per il tramite della Camera di Commercio **suap.le@cert.camcom.it** facendo riferimento al seguente codice:

PRATICA N. 04522200759-15052019-1308 - SUAP 2159 - 04522200759 LEVEL PROJECT S.R.L.

- che provvederà a rilasciare l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D.P.R. n. 59/2013, tenendo conto della presente Determinazione;

- **il SUAP competente integrerà nell'Autorizzazione Unica Ambientale anche le seguenti autorizzazioni:**

lett. a): autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

lett. e): comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- per la lettera a) è necessario includere nell'A.U.A. definitiva le autorizzazioni allo scarico in fognatura nera dei reflui civili ed in fognatura bianca delle acque meteoriche;

- per la lettera e) occorrerà che il Comune dia il nulla osta alla valutazione previsionale di inquinamento acustico;

- **infine, il SUAP competente procederà**, prima del rilascio dell'A.U.A., alle verifiche previste dal D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;

- **Demandare al SUAP di Galatina** la trasmissione del titolo abilitativo finale di A.U.A. ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:

LEVEL PROJECT S.R.L.

Servizio Ambiente

alessandrogiuseppe.tram

ambiente@cert.provincia



Polizia Provinciale

poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it

Dipartimento di Prevenzione ASL dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia – Lecce

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri Lecce sle41034@pec.carabinieri.it


- pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a TAR entro 60 gg dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

Allegato: Planimetria dell'impianto con camini di emissione.

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

IL DIRIGENTE

Rocco Merico / INFOCERT SPA



COMUNE DI GALATINA
(PROV. DI LECCE)

ELABORATO GRAFICO DELLO STABILIMENTO
CON INDICAZIONE DEI MACCHINARI
E DEI SISTEMI DI ASPIRAZIONE,
FILTRAZIONE, ESALAZIONE IMPREGIACATI


DATA OPERAZIONE: SCALA: 1/100

PROGETTISTA: Lucio Padellaro San Giuseppe (LE) -
S.P. San Giuseppe (LE)
73013 GALATINA (LE)

IL COMMITTENTE:
Comune di Galatina -
Via S. Maria -
73013 GALATINA (LE)


IL TECNICO Ing. Alessandro G. Ferrarone
Via S. Maria -
73013 GALATINA (LE)

PROVA DI CALCOLO
E VERIFICA



PIANTA PIANO TERRA 1:100







CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
LECCE

AUTORIZZAZIONE N° 20 f/G/s/2019

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEL COLLETTORE FOGNANTE
CONSORTILE**
(ai sensi del D.Lgs. 152/99 e succ. mod.)

Il Consorzio ASI di Lecce, ente proprietario del collettore fognante e dell'impianto di depurazione a servizio della Zona Industriale Galatina-Soletto, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/99 e succ. mod., avendo stabilito i principi ai quali deve essere uniformata la fornitura del servizio ed i rapporti con le aziende allacciate alla rete

VISTA

- la delibera del Commissario Straordinario n° 69 del 26/05/2006 con cui viene approvato il Regolamento di Utenza della Fognatura Consortile;

PREMESSO

- che tutte le imprese allocate nella Zona Industriale di Galatina-Soletto sono obbligate a richiedere a questo Consorzio l'autorizzazione allo scarico, presentando la relativa domanda corredata da documentazione inerente l'estensione dello stabilimento, il numero degli addetti, la posizione delle reti fognanti (nerè e pluviali), il punto di scarico nella condotta, le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, elementi indispensabili al fine dell'obbligatorio adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 152/06;

- che la Ditta "**Level Project**" regolarmente allacciata alla rete di fognatura nera Consortile, ubicata in Zona Industriale, Via Lecce Ex-S.P.362, agro di Galatina, ha presentato istanza di autorizzazione allo scarico, producendo tutta la documentazione occorrente con prot.n.2487/19.



CONCEDE

alla Ditta "Level Project", in persona del Sig. Chiriatti Pasquale, Amministratore Unico della ditta, il diritto di scaricare le proprie acque reflue nella condotta consortile, nel rispetto dei limiti di cui alla tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99, nonché di tutte le norme emanate ed emanande dell'autorità competente. Il diritto di scaricare viene concesso sulla base delle risultanze della documentazione esibita dalla società, che si assume ogni responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese; detta documentazione deve intendersi parte integrante della presente autorizzazione.

Il Consorzio, ex art. 49 comma 2° del D. Lgs. 152/99, avrà facoltà di eseguire o far eseguire da tecnici incaricati il controllo degli scarichi addebitando i costi dell'azienda fermo restando l'obbligo per la stessa di eseguire ed inviare al Consorzio analisi chimiche sui reflui con cadenza annuale per la verifica dei parametri di legge (art. 7 del regolamento di Utenza).

Qualsiasi variazione del ciclo produttivo che comporti variazione nello scarico autorizzato (qualitativa e quantitativa), importerà automaticamente la decadenza della presente autorizzazione allo scarico e l'obbligo da parte dell'impresa di presentare una nuova domanda di autorizzazione al Consorzio.

La presente autorizzazione ha validità di 4 anni dalla data di rilascio e deve essere rinnovata un anno prima della scadenza presentando apposita domanda al Consorzio (allegato 3 del regolamento di Utenza Modello 1).

Lecce, 09 LUG 2019

Prot. n. 4101



IL CAPO SERVIZIO TECNICO
(Ing. Leonardo Dimitri)





CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
LECCE

AUTORIZZAZIONE n°14 a/m/G_S/2019

**AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI
PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE, DI CUI
ALL'ART. 39 D.Lgs 152/99 COME NOVELLATO DAL D.Lgs 258/2000**

Il Consorzio ASI di Lecce, Ente proprietario del collettore di fognatura pluviale nell'agglomerato industriale di Galatina - Soletto,

VISTO

- il decreto n. 191/CD/A del 13 giugno 2002, che ha approvato il "Piano Direttore" nell'ambito del quale sono stati definiti, tra l'altro, i criteri di disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 del D. Lgs. N. 152/1999 e s.m.e. e del Regolamento Regionale n.26/2013;
- il Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia del 21 novembre 2003, n. 282 che disciplina le autorizzazioni degli scarichi e/o immissioni delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne;

CONSIDERATO

- che è attribuita all'Ente gestore la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle immissioni nelle fognature separate e miste;
- che la Ditta **Level Project srl**, ubicata nella Zona Industriale di Galatina/Soletto, in agro di Galatina, ha ottemperato alla richiesta ed ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione con prot.n.2487/19.

CONCEDE

alla Ditta **Level Project srl**, il diritto di immettere le acque meteoriche dei piazzali della propria azienda nella fognatura pluviale consortile, con il rispetto dei limiti di cui alla tab.3, 3A e 5 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99, nonchè con il rispetto di

tutte le norme emanate ed emanande dell'autorità competente. Il diritto di immettere tali acque viene concesso sulla base delle risultanze della documentazione esibita dalla società, che si assume ogni responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese; detta documentazione deve intendersi parte integrante della presente autorizzazione.

Il Consorzio, ex art. 49 comma 2° del D. Lgs. 152/99, avrà facoltà di eseguire o far eseguire da tecnici incaricati il controllo degli scarichi addebitando i costi all'azienda, fermo restando l'obbligo per la stessa di inviare al Consorzio qualsiasi cambiamento che comporti variazione nell'immissione autorizzata (qualitativa e quantitativa), che importerà automaticamente la decadenza della presente autorizzazione allo scarico e l'obbligo da parte dell'impresa di presentare una nuova domanda di autorizzazione al Consorzio.

La presente autorizzazione ha validità di 4 anni dalla data di rilascio e deve essere rinnovata un anno prima della scadenza presentando apposita domanda al Consorzio. Essa decade automaticamente alla scadenza ovvero per avvenute modificazioni rispetto a quanto autorizzato.

Lecce, 09 LUG 2019

Prot. n° 4102



CAPO SERVIZIO TECNICO

Leonardo Dimitri





Città di Galatina
Provincia di Lecce

DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA
Servizio SUAP - Commercio
Corso Principe di Piemonte, 32 - 73013 Galatina (Le)
C.F. 80008170757 - PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Galatina, data del protocollo

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la società "Level Project S.r.l.", con sede legale in Aradeo (LE) alla via Circonvallazione, 26 (interno 2) - Partita IVA 04522200759 - nella persona del Legale Rappresentante sig. CHIRIATTI Pasquale, nato a Galatina il 05.05.1980 - c.f. CHR PQL 80E05 D862W - e residente a Aradeo in via Raffaello n. 63, ha presentato richiesta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il laboratorio artigianale di produzione mobili, sito in questo Comune - Zona P.I.P. - S.P. 362 Galatina/Lecce, distinto in catasto al Foglio 73, Part.IIa n. 315;
- la Provincia di Lecce, quale Ente competente, ha adottato l'A.U.A. (prot. Generale degli Atti di Determinazione n. 1004 del 26.06.2019), ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, ai fini del rilascio dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, condizionato all'integrazione del nulla osta comunale relativo alla valutazione previsionale di inquinamento acustico;

Vista la valutazione previsionale di impatto acustico, a firma del tecnico competente in acustica ambientale Ing. Alessandro Giuseppe Tramacere, allegata alla pratica presentata dalla società interessata,


Ritenuto che, dall'esame della predetta valutazione, non emergono motivi ostativi al rilascio del relativo nulla-osta, atteso che la stessa risulta redatta nel rispetto delle relative disposizioni normative e regolamentari,

RILASCI

il proprio nulla-osta in relazione ai contenuti della valutazione previsionale di inquinamento acustico, come riportati nella relazione a firma del tecnico Ing. Alessandro Giuseppe Tramacere.

Il Dirigente

Arch. Nicola MIGLIETTA



0 1 19 031391 586 8



